

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1455)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORENA, MASSOBRIO, MARTINEZ e ADAMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1965

Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte », attualmente all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica (atto n. 960) in sede redigente, si rende necessario prorogare i termini relativi all'esercizio da parte dell'Ente portuale Savona-Piemonte dei servizi di illuminazione e di pulizia del porto (scadenza 30 giugno 1965 a norma dell'articolo 2, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 943) nonchè alla facoltà attribuita all'Ente stesso fino al 31 dicembre 1965 (articolo 37, secondo com-

ma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82) di applicare una tassa istituita con la citata legge 943 del 1950, in misura non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure.

Si ritiene adeguata la proroga di un anno dei termini predetti, in quanto tale periodo dovrebbe essere sufficiente all'approvazione del disegno di legge di cui si è accennato e che attribuisce in via permanente all'istituendo Ente autonomo del porto di Savona, sia i compiti di pulizia e illuminazione sia il beneficio della tassa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, è prorogato di un anno.

**Art. 2.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.